

Al Sig. Sindaco del Comune di  
MESSINA  
*gabinettosindaco@pec.comune.messina.it*

Al Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Arch. Giovanni Maimone  
Dipartimento Cimiteri del Comune di  
MESSINA  
*cimiteri@pec.comune.messina.it*

*Trasmessa solo via e-mail/ PEC*

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione  
Vigilanza Contratti Pubblici  
ROMA

Al Dirigente Generale del  
Dipartimento Regionale Tecnico  
PALERMO

Al Presidente dell'Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di  
MESSINA

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI  
Ing. Gaetano Federici  
CATANIA

Al Presidente del Centro Studi CNI  
ROMA

Prot. n. 64/15

Palermo, 13/06/2015

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  
tramite procedura aperta di una "Concessione per la realizzazione e gestione connessa di  
un nuovo edificio funerario (a ridosso "piramide") e cellari, in zona G all'interno del Gran  
Camposanto di Messina, nel Comune di Messina.  
Segnalazione di irregolarità – richiesta di revoca in autotutela.

Codice CIG: 5932026EB3  
Codice CUP: F47H1101880007

In relazione al bando di gara indicato in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale di  
codesto Comune, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi  
Ordini territoriali, circa talune irregolarità che di seguito si espongono.

Dagli atti di gara si rileva che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona  
dell'Ing. Arch. Giovanni Maimone, risulta essere anche il progettista del progetto esecutivo posto a  
base di gara.

Secondo il dettato dell'art.9 comma 4 del Regolamento DPR n. 207/2010, *“Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.”*

Orbene, tenuto conto che l'importo complessivo dei lavori è di € 8.644.890,29 e quindi abbondantemente superiore ad € 500,00, a norma del Regolamento le figure di Responsabile del Procedimento e di Progettista non possono coincidere come avviene nel caso presente ma devono essere assolve da due soggetti professionali distinti.

Al margine e per semplice completezza di esposizione, si rileva inoltre che il quadro economico, riportato a pag.2 del disciplinare di gara e nell'elaborato dedicato, prevede tra le somme a disposizione che i servizi tecnici vengano affidati a personale interno e compensati con l'incentivo ex art.92 Codice dei Contratti, e vengono previste forfetariamente (3%) delle spese tecniche per “consulenze direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, inclusa iva e oneri). Secondo il capitolato e lo schema di piano economico-finanziario di progetto, tali spese saranno a carico del Concessionario.

Prescindendo dal fatto che tecnici del Comune, o comunque nominati dal Comune, diverranno, dunque, sostanzialmente consulenti del Concessionario, per circa 250.000 euro, non risulta chiaro dal confronto tra il quadro economico inserito nell'elaborato progettuale dedicato e quello riportato nel citato schema di piano economico-finanziario, quali siano univocamente tali spese.

Infatti, da un parte gli incentivi ex art.92 sono previsti al punto B3 nella misura completa del 2% e, benché vengano indicati soltanto come “incentivi spese di progettazione”, è evidente che ricomprendano, secondo la normativa, tutte le funzioni di responsabile unico del procedimento, progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza e relativi collaboratori sia tecnici sia amministrativi; dall'altra, al punto B4 del citato schema di piano economico-finanziario, le spese tecniche prima previste genericamente come “consulenze” (con il rilievo prima avanzato) diventano “spese tecniche per ufficio Responsabile procedimento, ufficio alta sorveglianza e collaudi”, funzioni assolutamente rientranti nella precedente previsione B3, ad esclusione soltanto dei collaudi.

Tale incongruenze e irrivalità risultano viepiù rilevanti in quanto lo schema di convenzione richiama espressamente le previsioni del Piano economico-finanziario e segnatamente le voci B3 e B4.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

### **SI CHIEDE**

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento:



- la revoca in autotutela dell'intera procedura, in quanto viziata *ab origine* dalla violazione della normativa vigente ed in particolare dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento n. 207/2010;
- la ripetizione, a seguita di pronta rettifica, della procedura nel senso indicato, eliminando nel contempo le contraddizioni, irritalità e irregolarità contenute negli atti di gara.

IL SEGRETARIO  
*Andrea Giannitrapani*

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Maria Margiotta*

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.